



**COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
(Prov. Reggio Emilia)**

Ufficio Ragioneria

**OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART.51 COMMA 1 LETT. A) SUB. 2.1 DEL D.L. 77/2021 (CONVERTITO NELLA L.108/2021) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
RISPOSTA AI QUESITI INVIATI**

QUESITO N.1

D. Si richiede conferma che le offerte formulate nel corso della indagine esplorativa sono da ritenersi non impegnative né per l'offerente né per l'Ente. Che gli istituti bancari partecipanti alla indagine esplorativa saranno successivamente invitati ad una Trattativa Diretta sul MEPA.

R. Le offerte formulate nel corso dell'indagine esplorativa sono da ritenersi non impegnative né per l'offerente né per l'Ente. Ricevute le offerte, l'Ente procederà ad una comparazione delle stesse. Per la fase successiva si procederà utilizzando il mercato elettronico MEPA in base alla normativa vigente.

QUESITO N.2

D. L'Art. 1 dello schema di convenzione (Affidamento del servizio) riporta " Il Comune di affida la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di per il periodo all'Istituto Bancario con sede legale in Il servizio dovrà essere svolto con l'organizzazione di personale e mezzi dell'Istituto Bancario. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere si impegna, dalla data di decorrenza della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, a mettere a disposizione del Comune uno sportello per l'espletamento del servizio di Tesoreria, ubicato nel territorio del Comune di"

Presente che

1) come segnalato in un recente studio di Banca d'Italia "i due fenomeni che hanno caratterizzato in misura rilevante il sistema bancario italiano negli ultimi anni sono la diffusione dei servizi bancari digitali e la chiusura degli sportelli" (cfr Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Servizi bancari online e dinamica degli sportelli bancari, febbraio 2020),

2) il Tesoriere dispone attualmente di uno sportello all'interno del territorio comunale,

3) la forte digitalizzazione avrà una evoluzione importante, ad oggi inimmaginabile, con conseguente necessità di modificare il formato, orario e tipo di servizio offerto,

4) l'accesso agli sportelli bancari oggi, ed anche presumibilmente in futuro, sarà consentito previo appuntamento online/telefonico si richiede conferma che:

- in vigenza di convenzione il tesoriere possa modificare il formato dello sportello con un preavviso di tre mesi, considerando anche l'importante evoluzione dei sistemi e modalità di pagamento e prevedendo che tutti gli incassi verso la PA saranno veicolati tramite PagoPA con un conseguente minor uso del contante e con la conseguente diminuzione o azzeramento delle operazioni di cassa;
- l'aggiudicatario abbia la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altra località / comune con un preavviso di tre mesi.

Per i due punti sarà ovviamente necessario l'assenso dell'Ente il quale potrà concederlo o recedere dalla Convenzione. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre

conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

Parimenti che la voce territorialità da indicare nella proposta tecnico-economica si riferisce allo stato al momento della presentazione dell'offerta, potendo il Tesoriere in vigenza di convenzione effettuare le modifiche di formato e di dislocamento del servizio come sopra indicati.

R. L'offerta deve contenere l'ubicazione dello sportello in cui il Tesoriere propone di svolgere il Servizio di tesoreria affidato.

In vigenza di convenzione si ritiene che il tesoriere abbia la facoltà di modificare il formato dello sportello, di dislocare il servizio in altra località/Comune. In entrambi i casi viene richiesto un preavviso di almeno 6 mesi.

L'offerta dovrà indicare i Comuni in cui "potenzialmente" potrà essere dislocato il servizio (preferibilmente nei Comuni di San Martino in Rio e Correggio) ovvero il raggio chilometrico entro cui il tesoriere si impegna a dislocare il servizio.

Qualora l'Ente riceva comunicazione di quanto sopra con preavviso di 6 mesi e decida di recedere dal contratto, il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma per facoltà prevista convenzionalmente.

QUESITO N.3

D. L'art 11 dello schema di convenzione (Custodia e conservazione documentale) essendo il Vostro Ente in SIOPE+ riteniamo che nell'articolo ci siano alcuni refusi e si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale. Il tesoriere provvederà pertanto unicamente alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati. Infine si chiede conferma che 1) all'adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere e 2) resta in capo al Tesoriere la sola resa del Giornale di Cassa/ricevute.

Parimenti si chiede conferma che il compenso annuale indicato nell'ultima riga dell'articolo 11 sia un refuso non essendo prevista tale voce nella proposta tecnico economica dell'Avviso.

R. Si conferma quanto richiesto. Sono a carico:

- *dell'Ente gli oneri e gli adempimenti relativi alla tratta Ente-Banca d'Italia nonché quelli relativi alla conservazione sostitutiva degli ordinativi;*
- *del Tesoriere gli oneri e gli adempimenti relativi alla tratta di propria pertinenza Banca d'Italia-Tesoriere.*

L'Ente provvederà alla conservazione sostitutiva a norma dei documenti dallo stesso firmati.

Il Tesoriere provvederà unicamente alla conservazione sostitutiva dei documenti dallo stesso firmati.

In caso di modifiche normative, ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza provvederà all'adeguamento del servizio anche con riferimento alle spese da sostenere. Il Tesoriere è tenuto alla resa del Giornale di cassa/ricevute.

Si conferma, altresì, che il compenso annuale indicato nell'ultima riga dell'articolo 11 è un refuso.

QUESITO N.4

D. L'art 21 dello schema di convenzione (servizi accessori del tesoriere) prevede la fornitura di terminali POS abilitati al Pago PA, si chiede conferma che l'attivazione dei POS integrati PagoPA, da parte del Tesoriere avverrà non appena disponibili le nuove relative linee guide da

parte di PagoPA Spa ad oggi ancora provvisorie. Le tempistiche saranno in ogni caso da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida ed altre criticità ad oggi non valutabili. Nelle more della consegna dei POS PagoPA saranno accettati i POS standard (WI-FI, FISSO, GPRS, ..) per consentire la normale operatività dell'ente.

R. L'Ente chiede tra i servizi accessori la fornitura di terminali POS abilitati a PAGOPA e i cui costi dovranno essere evidenziati nell'offerta. In caso di attivazione, l'Ente concorderà le tempistiche con il Tesoriere. Al momento il tesoriere non è partner tecnologico dell'Ente per il PAGOPA. L'Ente ha la facoltà di utilizzare POS abilitati al PAGOPA forniti dal proprio partner tecnologico con versamenti sul conto di tesoreria.

QUESITO N.5

D. L'art 6 dello schema di convenzione prevede "Il Tesoriere dovrà garantire l'interoperatività con il Sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei servizi pubblici - pago PA, senza oneri a carico dell'Ente" si chiede conferma che per il PagoPA, nella ipotesi in cui (1) il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico del tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti ricevuti tramite nodo dei pagamenti mentre nella ipotesi in cui (2) il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni del servizio saranno da concordare tra le parti. si chiede conferma ai n. 2 quesiti.

R. Nel caso 1) – il tesoriere non è partner tecnologico dell'Ente – sarà cura del Tesoriere riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti ricevuti tramite nodo dei pagamenti, vale a dire quanto accade oggi. Nel caso 2), si conferma quanto richiesto.

QUESITO N.6

D. L'art 23 dello schema di convenzione (sicurezza dei dati) è relativo al tema di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29. Visto il recente parere del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) (rif.to Rif: DREP/MC-VP/139597 e 158904/2) si chiede conferma che l'Ente nominerà il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento dei dati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione e che conseguentemente il Vostro Ente sottoscriverà il DPA standard ed il relativo allegato della Banca Tesoriera aggiudicataria utilizzato per operazioni del tipo.

R. Confermiamo quanto richiesto.

QUESITO N. 7

D. Con riferimento all'art. 4 della convenzione, presente che l'ente è attivo in SIOPE+ e pertanto non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria.

Inoltre sempre con riferimento all'art. 4 - dello Schema di Convenzione si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa. Resta pertanto a carico dell'Ente la conservazione sostitutiva a norma dei propri flussi documentali trasmessi lungo a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+.

Inoltre si chiede conferma che a eventuali adeguamenti del proprio sistema informatico l'ente provvederà in autonomia e con spese a proprio carico e che comunque il tesoriere è tenuto ad adeguamenti del servizio alle sole eventuali modifiche normative. Anche in tale caso ciascuna parte provvederà per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

R. Confermiamo quanto richiesto.

QUESITO N. 8

D. Si chiede conferma che il rilascio di garanzie come previsto dall'art. 14, sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune.

R. Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N. 9

D. Con riferimento all'art. 17 tasso debitore prevede come parametro del Tasso Passivo di interesse annuo sull'anticipazione ordinaria di cassa il tasso Euribor tre mesi media mese precedente (tasso 365); tenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 nell'ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l'European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. "Euribor 365"), si chiede conferma che in sostituzione va utilizzato il parametro calcolato su base 360.

Si chiede conferma che lo spread possa anche essere in aumento sul parametro, così come previsto nella proposta tecnico economica dell'Avviso.

Inoltre che in riferimento alla liquidazione degli interessi, presente che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, si chiede conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale.

R. Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N. 10

D. L'art.20 dello schema di convenzione prevede l'Ente si impegni a riportare su tutti documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 7, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Si chiede conferma che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente e quindi il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere le eventuali sanzioni nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriate.

R. Si conferma che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente e quindi il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere le eventuali sanzioni nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriate.

San Martino in Rio, lì 28/10/2021

F.to La Responsabile del Settore
Affari generali e finanziari
Dott.ssa Roberta Tagliagambe